

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2016: SCADENZA AL 16 MARZO 2016

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Entro il 16 marzo 2016 scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il **Registro delle imprese o un notaio**.

I libri e i registri interessati alla bollatura sono: Libro Soci, Assemblee, Consiglio Amministrazione, Collegio Sindacale, libro delle Obbligazioni, libro Assemblea Obbligazionisti (**si ricorda che il decreto 185/08 ha soppresso l'obbligo di tenuta del libro Soci per le srl**).

Nota: il versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del **16 marzo 2016**.

I SOGGETTI INTERESSATI AL VERSAMENTO DELLA TASSA DI VIDIMAZIONE E I SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti interessati alla norma sono tutte le società ovvero:

SPA, SAPA E SRL ANCHE SE SOCIETA' CONSORTILI, SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE, SOCIETA' DI CAPITALI SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCONSUALI DIVERSE DAL FALLIMENTO (concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria).

Sono invece esclusi dal pagamento i seguenti soggetti:

IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE ,SOCIETA' COOPERATIVE E DI MUTUA ASSICURAZIONE, CONSORZI DIVERSI DALLE SOCIETA' CONSORTILI, SOCIETA' FALLITE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE AD UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA NAZIONALE E CON CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE ONLUS DI CUI ALLA LEGGE N. 289-2002 (SENZA SCOPO DI LUCRO), ONLUS E ENTI NON COMMERCIALI, AZIENDE OSPEDALIERE. AZIENDE SOCIOSANITARIE, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

GLI IMPORTI DA PAGARE

Per determinare la tassa la società occorre fare riferimento all'importo del Capitale Sociale esistente al **01/ 01 /2016** e precisamente:

Società con Capitale Sociale fino a € 516.456,90	importo dovuto € 309,87
Società con Capitale Sociale superiore a € 516.456,90	importo dovuto € 516,46

In caso di aumento di Capitale Sociale in data posteriore al primo di gennaio dell'anno di riferimento questo non rileva ai fini del calcolo della tassa di vidimazione.

Esempio

SRL con capitale sociale al 01.01.2016 pari ad euro 400.000 che in data 7 marzo 2016 ha deliberato l'aumento del medesimo ad euro 600.000: **entro il 16.03.2016 verserà la tassa per il 2016 nella misura di euro 309,87 mentre nel 2017 verserà euro 516,46** (fatte salve eventuali variazioni del capitale alla data del 01.01.2017).

La società che dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate è esonerata dall'effettuare un altro versamento; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE

Si utilizza il modello F24 sezione erario codice tributo 7085 - anno 2016 (è possibile

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA					

Nota: in caso di compensazione a zero il modello F24 deve essere presentato solo con il sistema Entratel o Fisconline mentre in caso di compensazione non a zero è possibile utilizzare anche la home banking.

LE SOCIETA' COSTITUITE DOPO IL 1 GENNAIO 2016 E IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Le società di nuova costituzione devono versare la tassa utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio Agenzia Entrate Centro operativo di Pescara - **Tassa concessioni governative** - e al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività gli estremi del versamento vanno indicati nella modulistica IVA.

LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si rammenta, infine, che in caso di omesso pagamento, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72, in virtù del quale *“è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29”*.

Sulla base di una diversa opinione, invece, la situazione sarebbe inquadrabile nell'ambito di un normale tardivo versamento ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97 oggi modificato dal D.Lgs.158/2015 sanzionabile con le seguenti modalità operative:

- a) 0,1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo inferiore ai 15 giorni ;
- b)15% se il versamento è eseguito con ritardo inferiore ai 90 giorni ;
- c)30% dell'importo dovuto dal 91 giorno in poi .

Nota: con la procedura del ravvedimento le aliquote delle sanzioni da applicare sono le seguenti:

- a) entro 14 giorni aliquota applicabile massima 1,4 % (0,1 al giorno per 14 giorni);
- b) dal 15 al 30 giorno dalla scadenza (1,50 % ovvero 1-10 del 15%);
- c) dal 31 al 90 giorno dalla scadenza (1,67% ovvero 1-9 del 15%);
- d) dal 91 giorno entro 1 anno (3,75 % ovvero 1-8 del 30%);
- e) entro due anni dalla scadenza del versamento (4,29% ovvero 1-7 del 30%);
- f) oltre due anni dalla scadenza del versamento (5% ovvero 1-6 del 30%).

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguita contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (pari allo 0,50% per il 2015 e allo 0,20 % da gennaio 2016) con maturazione giorno per giorno.

Ai fini del possibile ravvedimento la violazione non deve essere già stata constatata, non devono essere già iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività di accertamento di cui l'interessato abbia conoscenza.

Pertanto per rendere completo il ravvedimento occorre:

- a) versare la tassa annuale dovuta maggiorata degli interessi con il modello F24 indicando il codice tributo "7085" e l'anno di riferimento 2016;
- b) versare la sanzione mediante modello F23, riportando i seguenti dati: **codice ufficio RCC -causale SZ - codice tributo 678T e l'importo della sanzione .**

2 marzo 2016

CELESTE VIVENZI